

**D.G.R. n. 26 - 3238**

**OGGETTO:**

Legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i.. Approvazione del programma annuale di ricerca 2021 dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte). Proposta al consiglio regionale.

A relazione dell' Assessore RICCA:

Premesso che:

- in data 19 febbraio 2021 l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte), ha trasmesso a detto Settore il programma annuale 2021 ex art. 3 – ter della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i., approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 1 febbraio 2021;
- ai sensi del secondo comma dell'art. 3 – ter della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i. "il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel dettaglio le attività di ricerca nell'anno di riferimento";
- ai sensi del quinto comma dello stesso art. 3 – ter, il programma annuale deve essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione.

Dato atto che detto programma è stato oggetto di verifica e confronto con le strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale per le parti di rispettiva competenza, e che dall'istruttoria condotta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale risulta quanto segue:

- il programma annuale 2021 descrive le attività che IRES Piemonte svolgerà al fine di assolvere ai compiti ad esso assegnati dalla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i. e di rispondere alle varie esigenze conoscitive della Regione;
- il programma annuale 2021 è redatto seguendo l'impostazione già adottata nella stesura del programma annuale 2020, approvato con D.G.R. n. 27-2009 del 25 settembre 2020, e dà attuazione alle linee indicate nel programma triennale 2020-2022 approvato con medesima D.G.R., ed inoltre reca, per ogni attività in esso prevista, una scheda che indica:

- gli obiettivi del lavoro
- il metodo utilizzato
- il periodo di realizzazione
- i prodotti attesi
- il responsabile dell'attività e il gruppo di lavoro
- le fonti di finanziamento

- gli uffici del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale hanno richiesto, alle varie strutture competenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ciascuna per quanto di competenza, di verificare le commesse di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i., hanno preso atto delle richieste di integrazione pervenute dai vari responsabili delle Direzioni coinvolte (conservate agli atti del suddetto Settore) e li hanno trasmessi ad IRES Piemonte;

- in data 27 aprile 2021 IRES Piemonte ha trasmesso al Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale il Programma Annuale di Ricerca 2021 aggiornato con le integrazioni richieste dalle suddette strutture regionali;
- l'art. 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i. prevede, fra le entrate dell'Istituto, il "*contributo annuo della Regione, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale*";
- a seguito della legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 ("*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*"), lo stanziamento sul capitolo 168212/2021 (Missione 01, Programma 0103), rubricato "*Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte (articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43; legge regionale n. 26/92)*", è pari a euro 3.550.000,00;
- le attività istituzionali del Programma Annuale di Ricerca 2021 sono finanziate con il suddetto contributo, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione, in cui è fra l'altro riscontrabile la coerenza con la definizione dei compiti istituzionali di cui all'art. 3 l.r. 43/1991;
- Valutato pertanto favorevolmente il programma annuale 2021 proposto da IRES Piemonte.

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio regionale l'approvazione di tale programma, considerato che detta approvazione non costituisce, per la Regione, assunzione di obbligazione giuridica e che, per quanto riguarda le attività non rientranti nei "compiti istituzionali" di cui all'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i., l'affidamento compete alle singole Direzioni regionali interessate previa valutazione di congruità ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016 per ogni singolo affidamento, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, e relativa attività di controllo sull'esecuzione.

Considerato inoltre che, data la sua natura di documento previsionale, il programma potrà essere suscettibile, nel corso dell'esercizio, di approfondimenti e nuove decisioni tali da poter determinare modifiche e/o integrazioni allo stesso, come del resto previsto nel sesto comma dell'art. 3 – ter della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i..

Dato atto che gli interventi previsti nel programma possono trovare copertura, oltre che nel contributo ordinario di cui sopra, anche nell'ambito dei fondi europei e di altre eventuali risorse già stanziare o che verranno determinate con successivi provvedimenti.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Vista la Legge Regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*".

Vista la D.G.R. n. 1 – 3115 del 19 aprile 2021 (Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto sopra, la Giunta regionale, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di proporre al Consiglio regionale l'approvazione, ai sensi dell'art. 3 – ter della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i., del programma annuale 2021, di cui in premessa, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, suscettibile di modifica come previsto nel sesto comma dell'art. 3 – ter della legge regionale citata;
- che l'approvazione del programma non costituisce, per la Regione, assunzione di obbligazione giuridica e che, per quanto riguarda le attività non rientranti nei "compiti istituzionali" di cui all'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i., l'affidamento compete alle singole Direzioni regionali interessate previa valutazione di congruità ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016 per ogni singolo affidamento, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, e relativa attività di controllo sull'esecuzione;
- di dare atto che le attività del Programma, come risulta dall'allegato alla presente deliberazione, sono finanziate con il contributo annuo della Regione di cui all'art. 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 s.m.i., per il quale, ai sensi della legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, lo stanziamento sul pertinente capitolo 168212/2021 (Missione 01, Programma 0103), è pari a euro 3.550.000,00;
- di dare atto che gli interventi previsti nel Programma possono trovare copertura, oltre che in detto contributo, anche nell'ambito dei fondi europei e di altre eventuali risorse già stanziare o che verranno determinate con successivi provvedimenti.